

# **Il ruolo del docente di sostegno nella classe e nell'interazione con la comunità educante**

**CTS Rimini – 20 novembre 2020**

**Flavio Fogarolo**

**flavio@flaviofogarolo.it**

# Inclusione

Inclusione:


fare sintesi tra

**Accessibilità** e

**Personalizzazione**

# Inclusione

**Accessibilità**




**Personalizzazione**



# Inclusione

**Accessibilità**



**Personalizzazione**

## **Inclusione strutturale**

non ha un destinatario prefissato e non ha lo scopo di risolvere un problema a qualcuno, bensì di eliminare le possibili barriere "prima" che si manifestino come tali, indipendentemente dall'individuo specifico che può essere danneggiato o favorito, secondo i casi.

## **La Personalizzazione**

interviene su un singolo soggetto. In educazione è quasi sempre informale ma a volte va formalizzata. È sempre formalizzata se comporta dei costi o tutela diritti specifici.

Signora, se non porta a scuola un certificato medico noi dobbiamo per forza trattare suo figlio come tutti gli altri!



## Uguaglianza



**Stesse soluzioni  
per bisogni diversi**

## Equità



**Personalizzazione:  
a ciascuno ciò di  
cui ha bisogno**

## Uguaglianza ed equità



**Inclusione  
strutturale:  
rimuovere le  
barriere per  
favorire tutti**

Inclusione

Chi sono le

**Persone con disabilità?**

## **Due definizioni a confronto:**

È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

*Legge n. 104 del 5 febbraio 1992*

Per persone con disabilità si intendono coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri.


***Convenzione delle Nazioni Unite  
sui diritti delle persone con disabilità - 30 marzo 2007***



# Questo modello è alla base della L. 104 del 1992

## Il Modello ICIDH (OMS - 1980)


*International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps*



# Questo modello è alla base della Convenzione ONU del 2007

## Il Modello ICF (OMS - 1999)

*International Classification of Functioning, Disability and Health*



**Inclusione**

**Il diritto all'istruzione**

# Il diritto all'istruzione

**Il diritto all'educazione e all'istruzione per i minori con disabilità è definito in Italia dalla Legge 104/92 in base a questi principi fondamentali :**

è **garantito** il diritto all'educazione e all'istruzione;

l'integrazione scolastica ha come obiettivo lo **sviluppo delle potenzialità** della persona;

l'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione **non può essere impedito** da difficoltà derivanti dalla disabilità;

l'integrazione scolastica deve essere garantita mediante un **percorso personalizzato**;

# Il diritto all'istruzione

Il diritto all'educazione e all'istruzione per i minori con disabilità è previsto in Italia dalla Legge 104/92 che definisce questi principi fondamentali (pienamente validi tuttora):

- è **garantito** il diritto all'educazione e all'istruzione;
- l'integrazione scolastica ha come obiettivo lo **sviluppo delle potenzialità** della persona;
- l'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione **non può essere impedito** da difficoltà derivanti dalla disabilità;
- l'integrazione scolastica deve essere garantita mediante un **percorso personalizzato**;

***È garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie. (Legge 104/92 art 12/2)***

L'affermazione è categorica: garantire un diritto significa dover effettivamente **rimuovere tutti gli ostacoli**, di tipo organizzativo, ambientale, economico, che possono negarne il riconoscimento.

# Il diritto all'istruzione

Il diritto all'educazione e all'istruzione per i minori con disabilità è previsto in Italia dalla Legge 104/92 che definisce questi principi fondamentali (pienamente validi tuttora):

- è **garantito** il diritto all'educazione e all'istruzione;
- **l'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona;**
- l'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione **non può essere impedito** da difficoltà derivanti dalla disabilità;
- l'integrazione scolastica deve essere garantita mediante un **percorso personalizzato**;

***L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.***  
(Legge 104/92 art 12/3)

Porre lo sviluppo delle **potenzialità individuali** come obiettivo significa che i percorsi educativi saranno ovviamente **personalizzati**.

# Il diritto all'istruzione

Il diritto all'educazione e all'istruzione per i minori con disabilità è previsto in Italia dalla Legge 104/92 che definisce questi principi fondamentali (pienamente validi tuttora):

- è **garantito** il diritto all'educazione e all'istruzione;
- l'integrazione scolastica ha come obiettivo lo **sviluppo delle potenzialità** della persona;
- **l'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà derivanti dalla disabilità;**
- l'integrazione scolastica deve essere garantita mediante un **percorso personalizzato;**

***L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap. (Legge 104/92 art 12/4)***

Il quarto comma dell'art. 12 ribadisce e rafforza quanto già affermato categoricamente nel secondo: **nessuna situazione di disabilità**, per quanto grave, **può giustificare la negazione del diritto all'educazione e all'istruzione** che sussiste sempre, anche quando non è possibile la frequenza scolastico.

# Il diritto all'istruzione

Il diritto all'educazione e all'istruzione per i minori con disabilità è previsto in Italia dalla Legge 104/92 che definisce questi principi fondamentali (pienamente validi tuttora):

- è **garantito** il diritto all'educazione e all'istruzione;
- l'integrazione scolastica ha come obiettivo lo **sviluppo delle potenzialità** della persona;
- l'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione **non può essere impedito** da difficoltà derivanti dalla disabilità;
- **l'integrazione scolastica deve essere garantita mediante un percorso personalizzato;**

Alla personalizzazione del percorso educativo la Legge 104/92 dedica buona parte dell'articolo 12.

La progettazione individualizzata si concretizza in una serie di documenti che la Legge descrive e prescrive:

## Il **Profilo di Funzionamento**

(che con il DL 66/17 sostituisce **Diagnosi Funzionale e Profilo Dinamico Funzionale**)

## Il **Piano Educativo Individualizzato.**



**Inclusione**

**La progettazione  
condivisa**

**Chi fa cosa?**

**No alla rigidità e  
all'improvvisazione:  
la soluzione è nella**

**PROGETTAZIONE**

**CONDIVISA**

Alla base della personalizzazione:

**La**

**progettazione**



**condivisa**



= organizzazione ottimale di tempi, spazi, risorse... per raggiungere il risultato previsto.

Opposto di: **IMPROVVISAZIONE**

= definita, attuata, verificata congiuntamente.

Condivisione interna: tutta la scuola  
Condivisione interistituzionale: Scuola  
- ASL - Territorio - Famiglia

Opposto di: **DELEGA**

**«Obbligatorio o proibito  
fare didattica in auletta di  
sostegno?»»**

**Progettazione condivisa!!!!!!**

## Domanda

*Mi serve un chiarimento normativo, ma anche il ragionamento logico che c'è dietro al portare spessissimo fuori di classe mio figlio, terza media, con 104 e sostegno di 8 ore per disturbo del linguaggio e attenzione.*

*Viene molto spesso portato fuori dalla classe, non perché disturbi perché non è affatto il suo problema, ma per fare "recupero". Peccato che vada fuori, per esempio, a fare matematica quando in classe c'è scienze e quindi questo comporta che poi deve recuperare, da solo e senza spiegazioni, le pagine fatte in classe e quindi con doppia fatica.*

## Domanda

*Quarta primaria, alunno autistico non verbale con gravi problemi di comportamento. Come insegnante di sostegno sto facendo di tutto per integrarlo in classe ma emergono enormi problemi, i compagni hanno paura, la collega dice che non può fare lezione. Devi per forza portarlo fuori, mi dice, perché è evidente che non può rimanere in classe con gli altri..*

## Domanda

*Talvolta accade che sono i docenti curricolari che ti invitano ad uscire, non perché disturba l'alunno/a ma il docente di sostegno che bisbiglia. É difficile però dare istruzioni o aiutare senza parlare.*

**Inclusione**

**Corresponsabilità  
educativa**

**E DLgs 66/17**



**Inclusione**

**ICF**

**Modello Bio-Psico-Sociale**

**Condivisione**

**Contesto**

**Barriere / Facilitatori**

**Ambiente educativo**

**Corresponsabilità educativa**

# **Cosa cambia con il nuovo decreto sull'inclusione (DLgs 66/17)**

## **Il PEI: contenuti**

---

**Il PEI: competenze e responsabilità**

**Il PEI: tempi**

**Il GLI - Gruppo di Lavoro per l'Inclusione**

# Contenuti del PEI

Art. 7 c. 2 lettere b, c, d, e, f

**b) facilitatori e barriere**

**c) ambiente di apprendimento**

**d) modalità di sostegno didattico**

**e) percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento**

**f) coordinamento con il Progetto Individuale**



**Per  
tutti**

**Solo  
se...**

# Contenuti del PEI

Art. 7 c. 2 lettere b, c, d, e, f

**b) facilitatori e barriere**

**c) ambiente di apprendimento**

**d) modalità di sostegno didattico**

**e) percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento**

**f) coordinamento con il Progetto Individuale**

**Per tutti**

**Solo se...**

## **b) facilitatori e barriere**

b) [Il PEI] **tiene conto dell'accertamento** della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, di cui all'articolo 12, comma 5, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e **del Profilo di funzionamento**, avendo particolare riguardo all'**indicazione dei facilitatori e delle barriere**, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS;

# Contenuti del PEI

Art. 7 c. 2 lettere b, c, d, e, f

**b) facilitatori e barriere**

**c) ambiente di apprendimento**

**d) modalità di sostegno didattico**

**e) percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento**

**f) coordinamento con il Progetto Individuale**

**Per tutti**

**Solo se...**

## c) ambiente di apprendimento

c) [Il PEI] individua obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità per realizzare un **ambiente di apprendimento** nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie, anche sulla base degli **interventi di corresponsabilità educativa** intrapresi dall'intera comunità scolastica per il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati;

# Contenuti del PEI

Art. 7 c. 2 lettere b, c, d, e, f

**b) facilitatori e barriere**

**c) ambiente di apprendimento**

**d) modalità di sostegno didattico**

**e) percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento**

**f) coordinamento con il Progetto Individuale**

**Per tutti**

**Solo se...**



## d) modalità di sostegno didattico

d) [Il PEI] esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa **la proposta del numero di ore di sostegno alla classe**, le **modalità di verifica**, i **criteri di valutazione**, gli **interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici**, la **valutazione in relazione alla programmazione individualizzata**, nonché **gli interventi di assistenza igienica e di base**, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico e le **risorse professionali** da destinare **all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione** secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti dall'accordo di cui al c.5-bis dell'art.3;

# Contenuti del PEI

Art. 7 c. 2 lettere b, c, d, e, f

**b) facilitatori e barriere**

**c) ambiente di apprendimento**

**d) modalità di sostegno didattico**

**e) percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento**

**f) coordinamento con il Progetto Individuale**

Per  
tutti

Solo  
se...

## e) percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento

e) [Il PEI] definisce gli strumenti per **l'effettivo svolgimento** dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, **assicurando la partecipazione** dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione;

**Nelle classi in cui è previsto il PCTO**

# Contenuti del PEI

Art. 7 c. 2 lettere b, c, d, e, f

**b) facilitatori e barriere**

**c) ambiente di apprendimento**

**d) modalità di sostegno didattico**

**e) percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento**

**f) coordinamento con il Progetto Individuale**

**Per tutti**

**Solo se...**

## f) coordinamento con il Progetto Individuale

f) [Il PEI] indica le modalità di **coordinamento degli interventi** ivi previsti e la loro **interazione con il Progetto individuale**;

**Se è stato redatto il Progetto Individuale**

# **Cosa cambia con il nuovo decreto sull'inclusione (DLgs 66/17)**

**Il PEI: contenuti**

**Il PEI: competenze e responsabilità**

**Il PEI: tempi**

**Il GLI - Gruppo di Lavoro per l'Inclusione**

# Il PEI: competenze e responsabilità

Art. 7 c. 2 lettera a – Nuovo art. 15 della L. 104/92 c. 10 e 11

**Viene istituito formalmente un nuovo gruppo di lavoro denominato GLO – Gruppo di Lavoro Operativo con il compito di approvare e verificare il PEI.**

# I Gruppi di lavoro (L. 104/92 art. 15)

In precedenza

**Gruppo di lavoro  
interistituzionale provinciale**  
Comunemente chiamato **GLIP**

**Gruppo di lavoro di istituto**  
Chiamato secondo i casi **GLH,  
GLHI, GLI**

*NB: La Legge 104 del 1992 non  
assegnava un nome ufficiale a  
nessuno dei due.*

Con il nuovo DL che modifica la L. 104

**GLIR - Gruppo di Lavoro  
Interistituzionale Regionale**  
Ambito regionale, consulenza e  
proposte all'USR, supporto ai GIT

**GIT – Gruppo per l'Inclusione  
Territoriale**  
Ambito provinciale, compiti di  
supporto alle scuole

**GLI – Gruppo di Lavoro per  
l'Inclusione** A livello di istituto,  
consulenza e supporto al collegio  
dei docenti e ai consigli di classe

**GLO – Gruppo di Lavoro Operativo**  
Interventi sul singolo alunno



# Il PEI: competenze e responsabilità

Nuovo art. 15 della L. 104/92 c. 10

10 - Ogni Gruppo di lavoro operativo **è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe**, con la **partecipazione dei genitori** della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente con disabilità, o di chi esercita la responsabilità genitoriale, **delle figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilità nonché con il necessario supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare.**

# Il PEI: competenze e responsabilità

Nuovo art. 15 della L. 104/92 c. 11

11. All'interno del Gruppo di Lavoro Operativo, di cui al comma 10, **è assicurata la partecipazione attiva degli studenti con accertata condizione di disabilità** in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica nel rispetto del principio di autodeterminazione.

# Il Piano Educativo Individualizzato (PEI)

In precedenza

Responsabili del PEI:

**Scuola e ASL congiuntamente**

Collaborano:

**I genitori**

Con il nuovo DL (dal 2019)

Responsabile del PEI:

**Solo la Scuola. Tutti gli insegnanti sono membri del GLO**

Partecipano:

**I genitori**

**Figure professionali**

specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e l'alunno con disabilità

**Studente con disabilità**

nella sec. di 2° grado, anche se minorenni

**Fornisce il necessario supporto**

**ASL**

# **Cosa cambia con il nuovo decreto sull'inclusione (DLgs 66/17)**

**Il PEI: contenuti**

**Il PEI: competenze e responsabilità**

**Il PEI: tempi**



**Il GLI - Gruppo di Lavoro per l'Inclusione**

# Il PEI: tempi

Art. 7 c. 2 lettere g e h

g) è redatto in **via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre**, tenendo conto degli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma 2-ter; è redatto a partire dalla scuola dell'infanzia ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.

# Il PEI: tempi

Art. 7 c. 2 lettere g e h

**g)...** Nel passaggio tra i gradi di istruzione, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione. Nel caso di trasferimento di iscrizione è garantita l'interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate ed è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione;

# Il PEI: tempi

Art. 7 c. 2 lettere g e h

h) è soggetto a **verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico** al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni.

# **Cosa cambia con il nuovo decreto sull'inclusione (DLgs 66/17)**

**Il PEI: contenuti**

**Il PEI: competenze e responsabilità**

**Il PEI: tempi**

**Il GLI - Gruppo di Lavoro per l'Inclusione**



## II GLI

Nuovo art. 15 della L. 104/92 c. 8 e 9

8. Presso ciascuna istituzione scolastica è istituito il **Gruppo di lavoro per l'inclusione** (GLI). Il GLI è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA, nonché da specialisti della Azienda sanitaria locale del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica. Il gruppo è nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed **ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione** nonché **i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI.**

# II GLI

Nuovo art. 15 della L. 104/92 c. 8 e 9

**9. In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione**, il GLI si avvale della consulenza e del supporto degli **studenti**, dei **genitori** e può **avvalersi della consulenza dei rappresentanti delle associazioni** delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nell'inclusione scolastica.

**In sede di definizione dell'utilizzazione delle risorse complessive** destinate all'istituzione scolastica ai fini dell'assistenza di competenza degli enti locali, alle riunioni del GLI partecipa **un rappresentante dell'ente territoriale competente [...]**,

# Il nuovo GLI


## composizione base e allargata

### **Composizione base**

Composto da insegnanti e operatori ASL, eventualmente ATA. Tutti tenuti alla riservatezza professionale




**Sostiene docenti e consigli di classe nell'attuazione del PEI**



**Sostiene il collegio docenti nella definizione del Piano per l'Inclusione**

### **Con genitori, studenti e associazioni**

GLI base più genitori, studenti (nella secondaria di 2° grado) e associazioni. Collabora con istituzioni pubbliche e private.



**Supporta la definizione e l'attuazione del Piano di inclusione**

### **Con rappresentante Ente Territoriale**

GLI base più rappresentante del Comune o di altro ente locale



**Definisce le risorse complessive ai fini dell'assistenza di competenza degli enti locali**

# Il Piano per l'Inclusione

Art. 6 c. 1

1 - Ciascuna istituzione scolastica, nell'ambito della definizione del Piano triennale dell'offerta formativa, predisponde il **Piano per l'inclusione** che definisce le **modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse**, compreso l'utilizzo complessivo delle misure di sostegno sulla base dei singoli PEI di ogni bambina e bambino, alunna o alunno, studentessa o studente, e, nel rispetto del principio di accomodamento ragionevole, per il superamento delle barriere e l'individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento nonché per **progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica.**

# **Cosa cambia con il nuovo decreto sull'inclusione (DLgs 66/17)**

**Il PEI: contenuti**

**Il PEI: competenze e responsabilità**

**Il PEI: tempi**

**Il GLI - Gruppo di Lavoro per l'Inclusione**

# Grazie dell'attenzione!

[flavio@flaviofogarolo.it](mailto:flavio@flaviofogarolo.it)

Gruppo Facebook

